



Udine, 20/06/2017

OGGETTO:	Proroga della validità delle autorizzazioni atte a consentire il transito e la sosta in aree ove vigono tali limitazioni, nonché delle autorizzazioni afferenti le deroghe alle limitazioni temporali in essere in via della Cernaia, del Vascello e Medici e quelle attinenti alle corsie riservate a Bus-Taxi-Polizia/sottopasso di p.le Cella/Autostazione.
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che in data 30.06.2017 scadrà la validità degli oggettivati titoli autorizzativi;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 15/prot. 14339 del 01.02.2000 riguardante la deroga a sostare senza limitazioni temporali nelle vie della Cernaia, del Vascello e Medici;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano del Traffico che prevede l'ampliamento e l'istituzione di nuove ZTL e la delimitazione di un'Area Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali del centro storico;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (P.G. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive modifiche relativa alla regolamentazione della ZTL/AP;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1986 P.M. del 15 giugno 2005 e successive proroghe relativa alle modificazioni successive della ZTL/AP;

Visti i permessi in deroga ai limiti di altezza rilasciati ai sensi art. 7 comma 4 del Codice della Strada per i mezzi di Trasporto Pubblico relativi al sottopasso ferroviario di p.le Cella;

Atteso che negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 le autorizzazioni sono state rilasciate ex novo e pertanto sono stati verificati i requisiti per l'ottenimento dei provvedimenti in parola;

Visti i Provvedimenti Dirigenziali n. prot. PI/A 0012259 del 28.11.2011, PI/A 0012538 del 30.11.2012, PI/A 0010885 del 26.11.2013, PI/A 0003825 del 12.05.2014, PI/A 0011814 del 30.12.2014, n. PI/A 0011911 del 23.12.2015, n. PI/A 0005334 del 24/06/2016 e n. PI/A 0011197 del 30/12/2016 relativi alle proroghe della validità di sei mesi o un anno dei permessi di cui all'oggetto;

U.T.I. Friuli Centrale
Via Poscolle, 6
33100 Udine
mail:
uti.friulicentrale@certgov.fvg.it
www.friulicentrale.utifvg.it
C.F.9414620306

U.S. Relazioni con il Pubblico
Via Girardini, 24
33100 Udine
tel. 0432 1272319
fax 0432 1270099

simonetta.chiappino@friulicentrale.utifvg.it
g.it
protocollo@pec.friulicentrale.utifvg.it

Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni, in linea generale, non sono mutate e che comunque è onere dei titolari restituire/non utilizzare i permessi qualora siano cessate le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;

Preso atto che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe un appesantimento burocratico sia per gli aventi diritto che per l'Ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;

Ritenuto opportuno rivalutare le modalità di rilascio dei permessi in parola nonché la tipologia (modello) degli stessi;

Visto il Codice della strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di prorogare fino al 31.12.2017 la validità delle predette autorizzazioni con scadenza in data 31.12.2016, ad eccezione di quelle in possesso di soggetti non aventi più i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Gli effetti giuridici dispiegati dal presente atto cesseranno comunque in dipendenza di futuri provvedimenti tesi a razionalizzare ovvero disciplinare diversamente la materia.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si partecipa che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

Responsabile del procedimento è il ten. S. Chiappino.

f.to Il Dirigente
dott.ssa Fanny Ercolanoni